

CARTA DEI SERVIZI

PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

dell'Associazione
"Lo Scoiattolo - ETS"

Rev. 03 - dicembre 2025

INDICE

1' Parte: i valori e gli impegni dell'Associazione "Lo Scoiattolo - ETS"
1.1 Perché la Carta dei Servizi
1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale
1.3 L'impegno di sussidiarietà
2' Parte: l'Ente
2.1 Storia e riconoscimenti
2.2 Organizzazione in Italia
2.3 Accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali
2.4 Protocolli Regionali
2.5 Organizzazione nel mondo
3' Parte: il percorso adottivo
3.1 La fase preadozione
3.1.1 Avvicinarsi all'adozione
3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali
3.1.3 Conferimento di incarico
3.1.4 Revoca dell'incarico e cambio dell'Ente
3.1.5 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale
3.1.6 Percorso formativo
3.1.7 Dossier di documentazione e iter procedurale all'estero
3.1.8 Tempi di attesa
3.2 La fase dell'adozione
3.2.1 Proposta di adozione e abbinamento con il bambino
3.2.2 La partenza
3.2.3 La permanenza all'estero
3.2.4 Il rientro in Italia
3.3 La fase post-adozione
4' Parte: i costi e le informazioni
4.1 Descrizione dei costi
4.2 Informazioni sul sostegno fiscale ed economico
4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità
Allegati:
1. Glossario
2. Programma del percorso formativo post mandato
3. Il rientro in Italia
4. Costi sostenuti
5. Tempistica relazioni post-adottive
6. Costi adozione
7. Il sostegno fiscale ed economico

1' PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE "LO SCOIATTOLO - ETS"

1.1 Perché la Carta dei Servizi

L'Associazione "Lo Scoiattolo - ETS" promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: Enti autorizzati, Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.), Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

La Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività dell'Associazione oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso gli aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

La Carta dei Servizi nasce dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

"Lo Scoiattolo - ETS" ha deciso di realizzare un documento fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni dell'Associazione, la propria storia e la propria organizzazione territoriale, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che l'Ente attua nell'ambito del percorso adottivo.

La Carta dei Servizi è disponibile nel sito web dell'Ente: www.loscoiattolo-ETS.org.

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano de "Lo Scoiattolo - ETS" sono i seguenti:

- Centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Primario interesse per i minori in difficoltà;
- Centralità della famiglia, che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- Concezione dell'adozione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo Paese di origine, nel rispetto della Convenzione de L'Aja;

- Promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- Valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- Preparazione e accompagnamento degli aspiranti all'adozione e presa in carico della nuova famiglia per favorire l'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- Accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare compiti e procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi, allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare eventuali abusi, inefficienze e carenze presenti in loco.

1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà de "Lo Scoiattolo - ETS" si concretizza nei seguenti principi:

- Promozione di progetti di cooperazione per migliorare le condizioni di vita dei minori nei Paesi di origine;
- Riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo Paese (adozione internazionale come ultimo intervento in caso questo non fosse possibile);
- Prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di bambini in difficoltà nei diversi Paesi;
- Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso il Sostegno A Distanza (SAD).

2' PARTE: L'ENTE "LO SCOIATTOLO - ETS"

2.1 Storia e riconoscimenti

"Lo Scoiattolo - ETS" è una associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, nata nel 2000 dall'esperienza adottiva di una coppia di Terni, con sede legale in Terni – Piazza delle Arti, 2.

Nel 2000 è stata riconosciuta dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e inclusa nel primo elenco degli Enti autorizzati a seguire le procedure adottive (Autorizzazione C.A.I. del 11.10.2000 Nr. 53/2000/AE/AUT/CC/DEL).

Tutta l'organizzazione è tesa a raggiungere i seguenti scopi associativi:

- Adozione di minori stranieri in stato di abbandono.
- Promozione sociale della cultura adottiva e sostegno all'infanzia in stato di disagio, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, seminari e dibattiti.
- Attività di cooperazione internazionale con le Autorità locali.
- Sostegno a distanza (SAD).

Altri riconoscimenti:

2001: **Autorizzazione a svolgere procedure di adozione internazionale per le coppie residenti nella Repubblica di San Marino**
(Autorizzazione Istituto per la Sicurezza Sociale - Servizio Minori n. 2671/3)

2010: **Inserimento nell'elenco delle Organizzazioni SaD da parte dell'Agenzia delle ONLUS**

2013: **Iscrizione FORUMSAD**

2024: **Iscrizione nel Registro Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS)**
(Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 8598)

2025: **Iscrizione presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)**
(Decreto AICS n. 3/2025)

2.2 Organizzazione in Italia

L'Associazione "Lo Scoiattolo - ETS" svolge la sua attività nelle seguenti sedi:

Sede Principale:

TERNI (TR) Piazza delle Arti, 2 – CAP 05100
Telefono: +39 0744 403359
e-mail: infoterni@loscoiattolo-ets.org

Sedi Operative:

CAGLIARI (CA) Via Figari, 7 – CAP 09131
Telefono: +39 070 2359757
e-mail: infosardegna@loscoiattolo-ets.org

FIRENZE (FI) Via Enrico Mayer 16/R – CAP 50134
Telefono +39 347 8710564 – 347 8294469
e-mail: infotoscana@loscoiattolo-ets.org

FROSINONE (FR) Viale Europa 38 – CAP 03100
Telefono: +39 0775 835038
e-mail: infolazio@loscoiattolo-ets.org

JONADI (VV) Loc. Vena di Jonadi – Via U Foscolo 7 – CAP 89851
Telefono +39 347 9992038
e-mail: infocalabria@loscoiattolo-ets.org

MASSAFRA (TA) Via Cialdini, 54 – CAP 74016
Telefono: +39 349 2263087
e-mail: infopuglia@loscoiattolo-ets.org

SARONNO (VA) Viale Rimembranze 43 – CAP 21047
Telefono +39 320 2874013
e-mail: infosaronno@loscoiattolo-ets.org

UDINE (UD) Via Brigate Re, 29 – CAP 33100
Telefono +39 349 2519526
e-mail: infotriveneto@loscoiattolo-ets.org

VICENZA (VI) Via C. Battisti 6 – CAP 36100
Tel. +39 375 8880740
e-mail: infovicenza@loscoiattolo-ets.org

Sportelli Regionali:

CALABRIA Via De Chirico, VI Trav., 9 – 87036 Loc. Saporito di Rende (CS)
Telefono +39 335 8214379;
e-mail: infocosenza@loscoiattolo-ets.org

LAZIO Via Veio 52/A int. 21 – 00183 Roma (RM)
Telefono +39 347 4880206
e-mail: inforoma@loscoiattolo-ets.org

MARCHE Via Santiago de Compostela, 4 – 60025 Loreto (AN)
Telefono +39 331 3695137
e-mail: infomarche@loscoiattolo-ets.org

SICILIA V.le XX Settembre, 76 – 95128 CATANIA
Telefono: +39 340 6859344
e-mail: infosicilia@loscoiattolo-ets.org

2.3 Accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

L'Associazione ha sottoscritto delle Intese, autorizzate dalla C.A.I., con altri Enti Autorizzati:

- **SOS Bambino International Adoption**
  Intesa per le pratiche di Adozioni Internazionali e per lo sviluppo di Progetti di Cooperazione ad Haiti.

- **Centro Adozioni La Maloca**
  Intesa per le pratiche di Adozioni Internazionali in tutti i Paesi esteri in cui ognuno è accreditato o operativo.

- **I Bambini dell'Arcobaleno – Bambarco**
  Intesa per le pratiche di Adozioni Internazionali in tutti i Paesi esteri in cui Lo Scoiattolo - ETS è accreditato o operativo.

- **Arcobaleno**
  Intesa per le pratiche di Adozioni Internazionali in tutti i Paesi esteri in cui Lo Scoiattolo - ETS è accreditato o operativo.

2.4 Protocolli Regionali

L'Associazione ha sottoscritto anche protocolli regionali nell'ambito delle adozioni con:

- **Regione Toscana**
- **Regione Lazio**
- **Regione Friuli-Venezia Giulia**

2.5 Organizzazione nel mondo

L'Associazione è stata autorizzata dalla C.A.I. a svolgere adozioni nei seguenti Paesi:

EUROPA: Bulgaria – Federazione Russa – Moldavia – Ucraina – Ungheria
ASIA: Cambogia – Kazakistan – India
AMERICA: Bolivia – Colombia – El Salvador – Haiti
AFRICA: Ghana

Riconoscimenti internazionali per la cooperazione:

Cambogia: *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione* e *Ministero per gli Affari Sociali*, Memorandum of Understanding per l'implementazione di progetti umanitari (27/12/2007, validità triennale); rinnovi triennali, attualmente vigente

Burundi: *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo*, autorizzazione a svolgere attività di cooperazione internazionale
(n. 204.22/381/MAECD/2023")

3' PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase preadozione

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

"Lo Scoiattolo - ETS" concepisce il percorso adottivo come aiuto alla famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. "Lo Scoiattolo - ETS" si impegna a fornire un supporto personalizzato a ciascuna famiglia.

3.1.2 Incontri informativi e colloqui individuali

L'Associazione "Lo Scoiattolo - ETS" nella prima fase conoscitiva, dopo un primo contatto telefonico, fissa un incontro informativo gratuito singolo/di gruppo per gli aspiranti all'adozione in attesa o già in possesso del decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i Minorenni, nel quale vengono fornite tutte le informazioni necessarie relative all'iter adottivo.
Nello specifico:

- Presentazione dell'Associazione, vision e mission
- Dati sull'attività
- Significato dell'adozione internazionale
- Problematiche psicologiche e sanitarie
- Aspetti legali, procedure e metodologie operative nei Paesi di origine dei bambini, nei quali l'Ente è operativo
- Criteri di scelta dell'Ente autorizzato
- Conferimento dell'incarico e possibili revoche (dell'incarico e dell'adozione nazionale)
- Tempi medi per l'adozione
- Congedi, permanenza all'estero e fase post-adottiva
- Costi
- Servizi garantiti in Italia e all'estero

Gli aspiranti all'adozione possono iscriversi agli incontri informativi contattando una delle sedi italiane dell'Ente, sia telefonicamente che tramite e-mail.
I termini specifici del percorso adottivo sono contenuti nell'**Allegato 1**.

3.1.3 Conferimento dell'incarico

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso gli aspiranti all'adozione autorizzano "Lo Scoiattolo - ETS" ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero, accettandone la metodologia operativa.
Prima di accettare l'incarico, "Lo Scoiattolo - ETS" richiede agli aspiranti all'adozione la relazione redatta dai servizi sociosanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dagli stessi, può richiederla al Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità.
Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative degli aspiranti all'adozione, alle quali, nei fatti, "Lo Scoiattolo - ETS" potrebbe non essere in grado di dare una risposta.

"Lo Scoiattolo - ETS" segnalerà tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare degli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possano richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.
Il modulo di conferimento di incarico viene consegnato agli aspiranti all'adozione assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.
All'atto del conferimento dell'incarico, "Lo Scoiattolo - ETS" richiede agli aspiranti all'adozione di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. - Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni post-adozione.
Con essa gli aspiranti all'adozione si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal Paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni a "Lo Scoiattolo - ETS" circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.
Gli aspiranti all'adozione prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà segnalata dalla C.A.I. al Tribunale per i Minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del Paese di origine.
"Lo Scoiattolo - ETS" per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati, e non ancora portati a termine, ed i mandati nuovi.
Ricevuto il mandato da parte degli aspiranti all'adozione, l'Ente organizza degli incontri formativi con i propri professionisti, finalizzati all'individuazione delle problematiche adottive.
Gli incontri informativi sono destinati agli aspiranti all'adozione internazionale che hanno dato disponibilità all'adozione al Tribunale per i Minorenni competente per territorio, e che siano in procinto di ottenere o che abbiano già ottenuto il relativo Decreto di idoneità.
Dopo gli incontri informativi, gli aspiranti all'adozione possono richiedere colloqui ulteriori con gli operatori delle sedi de "Lo Scoiattolo - ETS", per eventuali approfondimenti.

3.1.4 Revoca dell'incarico e cambio dell'Ente

Gli aspiranti all'adozione possono revocare il mandato a "Lo Scoiattolo - ETS" e devono darne comunicazione ai Servizi, al Tribunale per i Minorenni e all'Ente stesso.
Gli aspiranti all'adozione, durante il soggiorno per l'abbinamento non possono revocare il mandato a "Lo Scoiattolo - ETS", per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.
Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verifichino eventi precedentemente non rilevati, e di gravità tale da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, "Lo Scoiattolo - ETS" potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione e alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo degli aspiranti all'adozione, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.
Gli aspiranti all'adozione, ove intendano revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, sono tenuti, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti; ciò al fine di permettere al nuovo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.
Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente, al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi sociosanitari che del Tribunale.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, quest'ultimo può chiedere agli aspiranti all'adozione la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.
Qualora il rapporto con gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata, l'Ente restituirà esclusivamente l'importo relativo al post-adottivo, versato e non utilizzato. Ove gli aspiranti all'adozione non abbiano versato alcuna somma di denaro, sono tenuti a rimborsare "Lo Scoiattolo - ETS" per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in loro favore fino a quel momento. "Lo Scoiattolo - ETS" disciplina il pagamento degli importi per i vari step dell'intera procedura adottiva come riportato nell'**Allegato 6**.

3.1.5 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale

Al momento del conferimento dell'incarico per adozione internazionale, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a comunicare a "Lo Scoiattolo – ETS" il Tribunale per i Minorenni presso il quale hanno depositato eventuale domanda per adozione nazionale.
"Lo Scoiattolo - ETS" richiede la revoca della domanda di adozione nazionale al momento della sottoscrizione dell'accettazione dell'abbinamento proposto dall'Autorità straniera.
Inoltre, al momento della sottoscrizione dell'accettazione dell'abbinamento proposto dall'Autorità straniera da parte degli aspiranti all'adozione, "Lo Scoiattolo - ETS", ove previsto, chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla C.A.I.

3.1.6 Percorso formativo

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti (IDI) di Firenze, ha avviato un nuovo progetto formativo rivolto alle persone che aspirano all'adozione internazionale.
L'iniziativa si inserisce in un più ampio processo di qualificazione del sistema delle adozioni internazionali e si pone in continuità con le **Linee guida per gli utenti autorizzati** approvate dalla Commissione il 19 dicembre 2023, alle quali "Lo Scoiattolo - ETS" si è uniformato. Il percorso formativo è rivolto a coloro che hanno conferito incarico a "Lo Scoiattolo - ETS".
Le tipologie di corsi previsti, le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell'**Allegato 2.**
I costi previsti per la formazione sono indicati nell'**Allegato 8.**

3.1.7 Dossier di documentazione e iter procedurale all'estero

Ricevuto il conferimento dell'incarico, l'Ente organizza un incontro specifico per la preparazione del dossier della documentazione necessaria, nel quale vengono anche consegnati dei fac-simile ed una mini-guida relativa al Paese indicato dalla coppia. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti, anche attraverso i punti informativi de "Lo Scoiattolo - ETS" presenti nel territorio, che si attivano per la risoluzione dei problemi con le Prefetture ed i servizi sanitari e sociali locali.

Successivamente, gli aspiranti all'adozione consegnano la documentazione richiesta all'operatore, che ne verificata l'adeguatezza secondo quanto richiesto dal Paese straniero.
Una volta verificati, i documenti vengono tradotti (se necessario) e spediti al rappresentante estero dell'Associazione nel Paese di destinazione. La coppia viene informata sull'andamento del proprio dossier all'estero e sull'avanzamento della propria procedura adottiva.

3.1.8 Tempi di attesa

I tempi di attesa nel Paese straniero variano in base all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e ad altre variabili indipendenti dalla volontà o capacità dell'Ente. "Lo Scoiattolo – ETS" comunica una previsione del tempo di attesa per il Paese indicato, sulla base dei dati dell'ultimo anno di attività, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.
Poiché l'attesa, oltre che essere un "tempo incerto", in genere viene vissuta come "tempo vuoto", "Lo Scoiattolo - ETS" propone alcune attività di preparazione all'incontro col bambino, dal punto di vista psicologico, formativo ed esperienziale.

3.2 La fase dell'adozione

3.2.1 Proposta di adozione e abbinamento col bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i futuri genitori accettano il bambino proposto, dal momento che, sottoscrivendo il consenso all'abbinamento, assumono un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.
La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità e di quanto emerso nella fase di conoscenza degli aspiranti genitori adottivi presso "Lo Scoiattolo - ETS".
"Lo Scoiattolo - ETS", inoltre, si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, qualora questa fosse contraria ai principi della Convenzione de L'Aja.
La procedura varia a seconda delle normative dei singoli Paesi.

a) Per i Paesi firmatari della Convenzione de L'Aja, l'abbinamento viene comunicato direttamente dall'Autorità straniera all'Ente. L'Autorità straniera, tramite il referente in loco, invia le informazioni riguardo il minore adottabile. L'Ente organizza presso la propria sede l'incontro con gli aspiranti all'adozione, in presenza della psicologa, nel quale verrà analizzata la documentazione sanitaria e psicologica del bambino. L'Ente non è responsabile di eventuali difformità tra le informazioni ricevute e lo stato reale di salute dell'adottando. Gli aspiranti all'adozione potranno, qualora lo ritenessero necessario, rivolgersi a pediatri o specialisti di loro fiducia per avere un parere sullo stato di salute del minore proposto. Verificate tutte le informazioni, consapevoli della storia e dello stato di salute del bambino, gli aspiranti all'adozione sottoscrivono l'accettazione dell'abbinamento proposto, ovvero l'eventuale rinuncia circostanziata e il documento viene inviato all'Autorità straniera.
b) Negli altri Paesi (nel caso specifico dell'Ente, l'Ucraina), l'Autorità estera fissa un appuntamento alla coppia per effettuare l'abbinamento presso il Centro per le Adozioni straniero; la coppia sarà seguita personalmente da un rappresentante dell'Ente per tutto il percorso adottivo.

3.2.2 La partenza

Una volta ricevuta la comunicazione definitiva da parte dell'Autorità straniera relativamente alla partenza, si effettua un incontro per l'organizzazione del viaggio e del soggiorno nel Paese estero, nel quale vengono anche ripresi i temi della permanenza all'estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero (ove previsto), e vengono fornite spiegazioni sugli aspetti procedurali ed eventuali problematiche.
"Lo Scoiattolo - ETS" si occupa della programmazione del viaggio.
Viene consegnato l'elenco degli aspetti burocratici da espletare al rientro in Italia con il minore e fornite indicazioni circa il comportamento da tenere nel Paese straniero prescelto, unitamente ai recapiti telefonici del referente estero e dell'operatore italiano.

3.2.3 La permanenza all'estero

La permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa dei tempi e delle condizioni sociali del Paese straniero.
"Lo Scoiattolo - ETS" dispone in ogni Paese di uno staff di operatori esperti che accompagna gli aspiranti genitori adottivi per tutto il periodo di permanenza, nei diversi momenti collegati alla procedura adottiva.
L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione e "Lo Scoiattolo - ETS" si impegna a fornire il massimo supporto possibile, in base alle modalità di gestione del Paese.

3.2.4 Il rientro in Italia

I genitori adottivi, seguendo lo schema fornito dall'operatore prima dell'ultima partenza, dovranno adoperarsi per espletare le formalità previste indicate nell'**Allegato 3**.

Nel caso di Paesi che richiedono la registrazione del passaporto, gli aspiranti genitori adottivi devono produrre la documentazione necessaria al Consolato straniero in Italia entro 15 giorni dal rientro.
Nel caso di genitori adottivi che rientrano dall'India, poiché la legge indiana non consente la doppia cittadinanza, non è sufficiente che il passaporto arrivi a scadenza naturale, ma deve essere annullato, recandosi presso l'Ambasciata indiana di competenza con il passaporto indiano del bambino, prima della scadenza dello stesso.
In futuro, il bambino potrà viaggiare in India con il passaporto italiano chiedendo il visto come ex indiano e dovrà allegare la copia della pagina del passaporto indiano con il timbro di annullamento e la lettera dell'ambasciata, per questo motivo il passaporto va conservato per sempre.

I nuovi genitori dovranno fornire a "Lo Scoiattolo - ETS" la dichiarazione delle spese sostenute entro 30 giorni, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti, utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", contenuto nell'**Allegato 4,** annualmente inviato ai genitori adottivi**.**

3.3 La fase post adozione

"Lo Scoiattolo - ETS" supporta le nuove famiglie attraverso percorsi specifici singoli e di gruppo.
Si sottolinea tuttavia che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, redatti nel rispetto delle disposizioni di ciascun Paese straniero (vedi **Allegato 5**) per i quali la famiglia si è espressamente

e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sottoindicate.
Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo-genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.
“Lo Scoiattolo - ETS” precisa che tale percorso è un preciso impegno per l’Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non obbligatorie.
Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all’atto di conferimento di incarico. La gratuità o onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o meno de “Lo Scoiattolo - ETS” di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.
In ogni caso, gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.
“Lo Scoiattolo - ETS”, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.
“Lo Scoiattolo - ETS” propone per le coppie un preciso "percorso di accompagnamento" per il post adottivo**.**
Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.
La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.
Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti de “Lo Scoiattolo - ETS”, ai Servizi pubblici o privati.

4' PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale "Lo Scoiattolo - ETS" è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**Allegato 6** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione, sia per la parte inerente all'attività realizzata dall'Ente in Italia, che nei Paesi esteri in cui opera.

Gli aspiranti all'adozione, oltre ai costi da rimborsare all'Ente per le attività svolte, dovranno sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero, ovvero tutte quelle spese non incluse nel contratto di affidamento incarico, tenendo conto che potrebbero essere previsti più viaggi all'estero, di durata non quantificabile.

Sul tema dei costi da sostenere dai futuri genitori adottivi nella procedura di adozione internazionale, "Lo Scoiattolo - ETS" assume i seguenti impegni:

1. realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente;
2. applicare il concetto dei costi *"chiari"*, previsti nell'**Allegato 6**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, sul conferimento di incarico e descritte nella 3' Parte (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. distinguere tra i costi in Italia e quelli all'estero, specificando che:
   - il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Ente;
   - il costo dei servizi resi all'estero potrà venire aggiornato in modo formale da "Lo Scoiattolo - ETS" nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell'**Allegato 6**;
4. effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni Paesi esteri, precisati prima della partenza.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Le informazioni in ambito fiscale riguardano essenzialmente:

- la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai futuri genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;
- il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

La C.A.I., attraverso uno specifico Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito web istituzionale, prevede un rimborso a tutti i genitori adottivi che hanno concluso la procedura.
L'Ente, dal momento in cui viene a conoscenza del suddetto Decreto, si fa carico di darne debita e tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
Le informazioni in merito sono riportate nell'**Allegato 7**.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

La legge riconosce ai genitori adottivi o affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.
Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001:

- artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi);
- art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni, in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale);
- art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi);
- art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia;
- art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti, è altresì riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).
Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre, o in alternativa per il padre, di fruire del congedo, in parte o per intero, ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).
Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n. 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

ALLEGATI

Allegato 1 – Glossario

ABBANDONO (STATO DI): Situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal Tribunale per i Minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI: L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [….]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le Adozioni Internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE: Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA: Mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMILIARE: Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. È usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici, oppure non viene richiesta.

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE: la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia

stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE): La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati: È stilato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliano operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

AMBASCIATA (e CONSOLATO): L'art. 32, comma 4, della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE: La Convenzione de L'Aja dispone all'art.6, comma 1, che "Ogni Stato designi un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari Stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'Autorità Centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de l'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno Stato non firmatario, la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente: Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVAZIONE: Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il Pubblico Ministero (PM). Chi la dispone è il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Si archivia quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

ASTENSIONE: obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del Paese del bambino. Infine, si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

ATTI PRELIMINARI: Consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE: L'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo

stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre, i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine, il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI: La coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI: È l'Autorità Centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i Paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI: La coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti, durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre, si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6° anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

COMPETENZA TERRITORIALE: La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI: L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il D.P.R. n.492/99 prevede all'art.8, comma 1, lettera h), che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI): La Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ: Viene rilasciato dal Tribunale per i Minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE: Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO: L'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'Autorità Centrale straniera. In questo caso, la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le Adozioni Internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

DIRITTO ALLA PRIVACY: Diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI): Si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al Tribunale per i Minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge, questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta di: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO: La Convenzione de L'Aja dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo, l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire fini di lucro e deve avere la propria sede legale in Italia. È richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla Commissione ed inseriti in un apposito Albo.

ETÀ (DIFFERENZA DI): La differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

IMPUGNAZIONI: Le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

INCONTRO: Con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. È il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case-famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI): La legge prevede che i servizi vaglino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa.

INGERENZA: Qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

INTERPRETE: La persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI): Con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI): si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO: È uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliano essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole rimunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM (Pubblico Ministero): È il magistrato che esercita l'azione penale (art. 50 cpp).

POLIZIA GIUDIZIARIA: Si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

PROCEDIMENTO IN CORSO: Processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è, cioè, "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA: Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

REATO: qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che, se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE: la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

REGISTRO DEGLI INDAGATI: È un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

RELAZIONE: I Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per redigere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i Minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene redatta al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI: Sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO: Avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i Minorenni.

SANZIONI: La legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. È previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA: Il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia, infatti, manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIASSISTENZIALI: La nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i Minorenni.

SENTENZA: La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.
Sentenza irrevocabile: La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato (art. 648 cpp).
Sentenza passata in giudicato: È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

SINGLE (ADOZIONE DEI): La normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO: Lo Stato straniero è il Paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti, sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI: In Italia, i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

Allegato 2 - Programma del Percorso Formativo Post Mandato

Il percorso formativo riservato agli aspiranti all'adozione che, una volta conferito l'incarico a "Lo Scoiattolo - ETS", si accingono ad affrontare tutte le tappe e le richieste inerenti all'iter adottivo, è articolato e segue le Linee Guida della Commissione per le Adozioni Internazionali del dicembre 2023.
I singoli corsi prevedono un numero di partecipanti limitato per permettere una maggiore partecipazione attiva.
La metodologia utilizzata dai conduttori, che sarà in presenza o on line, prevede esercitazioni, condivisioni di esperienze e formazione attiva, al fine di favorire il confronto tra i partecipanti e l'elaborazione degli aspetti emotivi relativi alla scelta adottiva.

- Programma -

Modulo 1 – La Coppia

Durata: 4 ore
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: Psicologo
Definizione degli obiettivi:
Conoscenza delle coppie con definizione di un profilo di personalità di ciascun coniuge.
Conoscenza del vissuto psicologico del bambino istituzionalizzato.
Definizione delle tematiche affrontate:
Reale disponibilità all'adozione di ciascun coniuge, temperamento, immagine di Sé, livello affettivo raggiunto, autocontrollo, livello di sicurezza, abilità personali, introversione/estroversione, qualità e risorse interne, grado di maturazione raggiunto, tolleranza alla frustrazione, capacità proattive e resilienza, elaborazione di vissuti personali negativi, definizione del dolore, perdite associate all'infertilità e altri tipi di perdite relazionate con l'essere genitori tramite l'adozione, elaborazione del lutto del bambino mai arrivato, individuazione delle aspettative in merito all'adozione, progetto adottivo, aspettative e desideri della coppia in prospettiva della maturazione della consapevolezza della differenza tra accettare ed accogliere, impegno della costruzione del legame familiare e relazionale, il passaggio dal figlio ideale al figlio reale, fattori di rischio di fallimento adottivo.
Vissuto psicologico del bambino abbandonato ed istituzionalizzato e sue problematiche psicofisiche, comportamentali e relazionali, conoscenza del profilo dei bambini con dichiarazione di adottabilità e con caratteristiche e necessità speciali (per età, numero dei minori e stato di salute), approccio differenziale (etnia, genere, disabilità e percorso di vita).

Modulo 2 – Il tempo di attesa e il viaggio

Durata: 4 ore
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: Psicologo
Definizione degli obiettivi:
Conoscenza delle tematiche connesse al viaggio da intraprendere verso il Paese estero e del successivo rientro in Italia
Definizione delle tematiche affrontate:
Partenza per il Paese straniero, maturazione nella coppia di una flessibilità verso gli imprevisti della procedura, anche in considerazione della instabilità politica di taluni Paesi di origine, conoscenza della realtà degli Istituti, inclusione e interazione nel nuovo gruppo familiare, situazioni speciali durante la fase di integrazione e strumenti per la loro gestione, concetti generali di prima

infanzia, infanzia, adolescenza, di stili di attaccamento, del diventare genitori tramite l'adozione, di diversità culturale e di nuova famiglia multietnica, inserimento scolastico.

Modulo 3 – Conoscenza degli aspetti evolutivi del minore

Durata: **3 / 4 ore**
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: **Medico**, specializzato in problematiche sanitarie comuni dei minori in stato di abbandono.
Definizione delle tematiche affrontate:
Indagine del profilo del bambino abbandonato ed istituzionalizzato e sue problematiche psicofisiche e sanitarie.
Conoscenza delle caratteristiche e necessità dei minori con *special needs* (per età, per incapacità psico-fisiche di vario genere, per appartenenza a fratrie).
Conoscenza delle problematiche psicofisiche legate al trauma dell'abbandono, al maltrattamento e all'abuso
Conoscenza degli aspetti psicofisici ed evolutivi del minore nelle diverse fasce d'età.

Modulo 4 - Testimonianze

Durata: **4 ore**
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: **Psicologo**
Definizione degli obiettivi
Testimonianze scritte.
Definizione delle tematiche affrontate
Accogliere la testimonianza di coppie che hanno già affrontato il percorso adottivo internazionale.

Modulo 5 - I Processi Interculturali

Durata: **4 ore**
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: **Antropologo**
Definizione degli obiettivi
Analisi delle famiglie e delle aspettative personali, presentazione elementi di antropologia applicata; getting know each other; riflessione sulle aspettative attraverso esercitazione sistemi relazionali culturali valori e credenze, confronto fra i partecipanti e definizione bias cognitivi che influenzano la visione dell'"altro" esercitazione sugli stereotipi e pregiudizi (abigail) analisi della prospettiva soggettiva dell'essere umano la relazione nei processi interculturali; l'influenza culturale nel care giver feedback e restituzione chiusura con autovalutazione.

Modulo 6 – Riferimenti normativi

Durata: **4 ore**
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: **Avvocato / Esperto in discipline giuridiche ed Esperto in adozioni internazionali**
Definizione degli obiettivi:
Conoscenza degli attori istituzionali delle adozioni internazionali, dei riferimenti normativi specifici dell'adozione internazionale ed approccio alle procedure adottive dei Paesi di adozione.
Illustrazione del rimborso ai genitori adottivi delle spese sostenute per le adozioni concluse, della certificazione delle spese adottive sostenute e sua relazione con gli aspetti fiscali dell'adozione, dei congedi parentali di cui beneficia la coppia adottante in via internazionale.
Conoscenza delle tematiche afferenti alla responsabilità genitoriale di fronte all'emergere di nuovi modelli di famiglia.
Conoscenza dei diritti dei bambini.

Definizione delle tematiche affrontate:
Ruolo e caratteristiche della Commissione per le Adozioni Internazionali e degli Enti autorizzati; la legge n. 184/1983, la Convenzione dell'Aja, la legge n 476/1988, la legge n. 149/2001; i continenti e i Paesi di adozione e le loro procedure adottive.
Ruolo e responsabilità dell'Ente autorizzato.
Rimborso ai genitori adottivi delle spese sostenute per le adozioni concluse, certificazione delle spese adottive sostenute e sua relazione con gli aspetti fiscali dell'adozione.
Congedi parentali di cui beneficia la coppia adottante in via internazionale.
La nozione di responsabilità genitoriale, i doveri del genitore, le misure di protezione del minore.

Modulo 7 – Il passato, il presente e il futuro

Durata: 4 ore
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: Psicologo
Definizione degli obiettivi
Conoscenza di elementi di specificità nell'ambito dell'esperienza adottiva sulle origini dei minori.
Definizione delle tematiche affrontate:
Quando e come parlare al bambino del suo passato e della sua adozione, domande frequenti dei bambini riguardo l'adozione, rafforzamento dell'autostima nel bambino.

Modulo 8 – Confronto e valutazione della padronanza dei temi trattati

Durata: 4 ore
Modalità di erogazione: incontro di gruppo (in presenza / on line)
Figura professionale attivata: **Psicologo**
Definizione degli obiettivi
Argomentare e confrontarsi sui temi discussi.
Svolgere conclusioni finali condivise.
Evidenziare i livelli di padronanza dei temi trattati mediante la somministrazione di un questionario.
Rilascio di un attestato di partecipazione e frequenza.
Definizione delle tematiche affrontate:
Riprendere contenuti già trattati nei singoli moduli ed approfondirli in chiave inter modulare.

Allegato 3 – Il rientro in Italia

AL RIENTRO IN ITALIA CON IL BAMBINO:

Formalità da adempiere:

- **Posto di Polizia:**

Dichiarare al posto di Polizia dell'aeroporto italiano, l'ingresso in Italia di un minore adottato, l'orario e la Compagnia aerea, presentare la relativa documentazione (compresa autorizzazione all'ingresso della C.A.I.)

- **Permesso di soggiorno:**

In data 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva dei Ministri dell'Interno e delle Politiche per la Famiglia riguardante l'abolizione del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, firmata in data 21 febbraio 2007.

- **Tribunale per i Minorenni:**

Contattare il Tribunale per i Minorenni di competenza per presentare istanza della ratifica della sentenza straniera e consegnare tutti i documenti rilasciati dall'Autorità straniera (Sentenza di Adozione, Certificato di Nascita, certificato di conformità alla Convenzione dell'Aja, fotocopia del passaporto del minore, Autorizzazione all'ingresso della C.A.I.) per l'emissione del Decreto definitivo di Adozione.

- **Codice Fiscale:**

Richiedere presso gli uffici finanziari il Codice Fiscale del minore muniti di passaporto del minore, copia della Sentenza Straniera, certificato di nascita ed autorizzazione all'ingresso della C.A.I.
Verrà rilasciato il Codice Fiscale provvisorio; per ottenere quello definitivo bisogna attendere l'emissione del Decreto Definitivo da parte del Tribunale per i Minorenni di competenza.

- **Iscrizione al servizio Sanitario:**

Iscrivere il minore alla ASL di competenza per l'assegnazione del medico di base (è sufficiente il codice fiscale, passaporto del minore, sentenza ed autorizzazione all'ingresso della C.A.I.).

- **Iscrizione all'anagrafe:**

Iscrivere il bambino all'anagrafe per l'inserimento nello stato di famiglia (come convivente) presentando il codice fiscale, il passaporto, il certificato di nascita e l'autorizzazione della C.A.I.
Quando il Tribunale per i Minorenni emetterà il Decreto definitivo potrà essere richiesta l'iscrizione definitiva sullo stato di famiglia e il bambino verrà iscritto nel Registro dello stato civile.
In alcune anagrafi viene fatta l'iscrizione già al rientro del bambino, mentre in altre occorre aspettare il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni che ordina la trascrizione della sentenza straniera.

- **Certificazione maternità/paternità:**

Entro 7 giorni va comunicata all'Associazione la data dell'ingresso in Italia del minore, così che l'Ente possa rilasciare le dichiarazioni per la certificazione della maternità/paternità e del periodo di permanenza all'estero.

- **Spese sostenute all'estero:**

Tutte le spese sostenute all'estero per espletare l'iter adottivo e documentate, possono essere, ai fini fiscali, portate in detrazione.
Per essere portate in detrazione, tutte le spese sostenute all'estero debbono essere certificate dall'Ente.
A tal fine è necessario presentare all'Ente **l'Allegato 6 – Costi sostenuti**, per l'autocertificazione delle spese sostenute sia all'estero che in Italia.
L'Allegato 6 dovrà essere compilato in tutte le sue parti e rispedito all'ente unitamente a copia di un documento d'identità di ognuno dei genitori adottivi ed alle copie delle ricevute di cui si è in possesso che giustifichino le spese dichiarate.

NOTA BENE

È consigliabile portare i documenti originali e copie degli stessi da consegnare su richiesta degli uffici.

Si consiglia di contattare ciascuno degli uffici sopra citati prima di recarsi personalmente, in modo da verificare gli orari e la documentazione per ciascun passaggio.

Allegato 4 – Costi sostenuti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Associazione LO SCOIATTOLO - ETS - TERNI

OGGETTO: Documentazione delle spese sostenute dai genitori adottivi/affidatari di minore straniero per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184 come modif. dalla legge 31.12.98 n.476.

I sottoscritti genitori adottivi:

Nome_____ **Cognome**_____

Nato a_____ il _____ c.f._____

Nome_____ **Cognome**_____

Nato a_____ il _____ c.f._____

A CONOSCENZA CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO APPLICATE NEI LORO CONFRONTI LE PENE PREVISTE DAL CODICE PENALE

DICHIARANO

sotto la loro piena e consapevole responsabilità, di aver sostenuto le seguenti spese effettivamente rimaste a loro carico fiscalmente deducibili per l'espletamento della procedura di adozione internazionale del minore:

Nome_____ **Cognome**_____

Relativamente al periodo d'imposta: ❑ **Anno ……..**

SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

CODICE SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Contributo spese versato all'Ente (Costo Italia)	**€**
2	Altre spese documentate sostenute in Italia	**€**
3	Spese relative al post-adozione	**€**
	TOTALE	**€**

SPESE SOSTENUTE all'ESTERO o per l'ESTERO

CODICE SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4	Spese sostenute all'estero (versamento all'operatore estero o all'Ente per procedura estera - Costo Estero)	**€**
5	Spese di viaggio per genitori e minore/i e spese per spostamenti interni al Paese estero	**€**
6	Spese di soggiorno all'Estero (vitto, alloggio, albergo)	**€**
7	Spese sostenute per visti presso Autorità Estere in Italia e altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore sostenute all'Estero diverse da precedenti	**€**
	TOTALE	**€**

N.B.: gli importi in valuta sono valorizzati al cambio documentato da contabili bancarie, estratti conti di carta di credito o da altra documentazione idonea.

Precisiamo che le spese suddette sono state sostenute rispettivamente come sottoindicato:
1. dal Sig. _____ nella misura di Euro _____ pari al _____% della somma totale
2. dalla Sig.ra _____ nella misura di Euro _____ pari al _____% della somma totale.

I sottoscritti chiedono pertanto all'Associazione intestata di voler rilasciare la certificazione prevista dagli articoli 31 lett. O) e dall'art. 39/quater Legge n.184/83 come modific. dalla Legge n. 476/98.
Si allegano in copia n. _____ documenti di spesa, che costituiscono parte integrante della presente dichiarazione.
Con la firma della presente, i sottoscritti dichiarano di essere stati messi al corrente di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle Leggi e dei Regolamenti civili e fiscali e dalle false e/o inesatte circostanze esposte nella presente dichiarazione e sollevano pertanto da ogni e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta anche verso terzi e/o Enti l'Associazione Lo Scoiattolo - ETS su tutto ciò che in materia è collegato e di quanto documentalmente non portato a conoscenza dell'Associazione nei modi e nei tempi di norma. Dichiarano altresì di essere stato avvisati delle conseguenze che possono derivare da un comportamento non corretto nell'utilizzo dei documenti e delle dichiarazioni connessi e/o derivanti dalla presente dichiarazione.

Luogo e data: _____, lì _____

Firma_____ Firma _____

LEGENDA:

SPESE SOSTENUTE IN ITALIA:

CODICE SPESA 1:	importo versato all'Ente relativo al COSTO ITALIA come da contratto sottoscritto
CODICE SPESA 2:	altre spese documentate effettuate in Italia (es.: parcella professionisti per emissione documenti inerenti all'adozione, spese mediche sostenute inerenti all'adozione, spese postali per invio documenti inerenti all'adozione, spese parcheggio in aeroporto nei giorni inerenti al viaggio per adozione, pasti in aeroporto italiano nei giorni inerenti al viaggio).
CODICE SPESA 3:	spese relative al POST-ADOZIONE come da contratto sottoscritto

SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO O PER L'ESTERO:

CODICE SPESA 4:	importo versato all'Ente relativo al COSTO ESTERO come da contratto sottoscritto
CODICE SPESA 5:	biglietti aerei, ricevute taxi paese estero, ricevute del referente estero relative a spostamenti interni
CODICE SPESA 6:	spese relative all'hotel, ricevute dei pasti, ricevute del referente estero relative al soggiorno all'estero
CODICE SPESA 7:	spese per la richiesta di visti, spese mediche (anche farmaci), notarili e telefoniche sostenute durante il soggiorno all'estero e qualsiasi spesa diversa da quelle suddette e riconducibile all'adozione

NOTE:

Le cifre di tutti i bonifici versati all'Ente dovranno essere suddivise in Costo Italia, Costo Estero e Post Adottivo come da contratto sottoscritto.
Si ricorda che tutte le spese sostenute in valuta estera dovranno essere indicate in EURO, avendo avuto cura di applicare ad esse il cambio valuta/EURO del giorno in cui sono state effettuate.
Si raccomanda di indicare sulla fotocopia di ogni documento allegato in lingua straniera il rispettivo importo in Euro e la causale/motivazione (es. albergo, taxi, ecc.)

Ente	LO SCOIATTOLO - ETS
Coppia:	
Nazione:	
Anno:	

NUM	DATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	VALUTA LOCALE	IMPORTO	TASSO CAMBIO	IMPORTO EURO	CODICE

LEGENDA:

NUM. Inserire il numero cronologico assegnato ad ogni scontrino, ricevuta, fattura ecc.

DATA: inserire la data riportata su scontrino, ricevuta, fattura, ecc.

DESCRIZIONE: inserire a cosa si riferisce la cifra riportata

TIPOLOGIA: inserire se si tratta di bonifico, prenotazione, ricevuta, pagamento carta, ecc.

VALUTA LOCALE: Inserire in quale valuta è la cifra riportata

IMPORTO: Inserire l'importo nella valuta locale

TASSO CAMBIO: inserire il tasso del cambio del giorno in cui è stata pagata la cifra inserita

IMPORTO EURO: Inserire il relativo importo in euro

CODICE: Inserire il codice di riferimento dell'atto Notorio a cui fa riferimento la cifra inserita

Allegato 5 - Tempistica relazioni post-adottive

Al fine di sostenere la neo-genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, in accordo all'impegno assunto dai genitori adottivi al momento del conferimento dell'incarico, ciascun Paese straniero dispone la tempistica di invio delle relazioni post-adottive, a partire dal rientro in Italia del bambino, secondo le tempistiche sotto riportate:

Paese	Totale relazioni	Scadenza relazioni post-adottive
Bulgaria	6	1 relazione ogni 6 mesi, per 3 anni
Ghana	8	1 relazione ogni 6 mesi per i primi 2 anni; 1 relazione ogni anno per i successivi 4 anni.
India	6	1 relazione ogni 3 mesi per il 1° anno; 1 relazione ogni 6 mesi per il 2° anno.
Ungheria	2	1 relazione dopo 6 mesi dalla data della sentenza; 1 relazione dopo 18 mesi dalla sentenza (totale: 2 relazioni).

Allegato 6 – Costi adozione

COSTO ITALIA

Il Costo dei servizi in Italia è di **6.500,00 €** così suddivisi:

- 2.000,00 €, al conferimento dell'incarico;
- i restanti 4.500,00 € suddivisi in rate diverse, in base al Paese scelto dalla coppia per l'iter adottivo.

Servizi resi dall'Ente in Italia:

- Assistenza alla coppia durante tutto l'iter adottivo
- Consulenza Psicologica
- Consulenza Legale
- Consulenza Fiscale e Contributiva
- Attivazione procedura di Adozione Internazionale
- Invio comunicazioni alle autorità italiane competenti (Commissione per le Adozioni Internazionali, Tribunali per i Minorenni, Servizi Territoriali)
- Formazione del fascicolo e spedizione nel Paese estero
- Accompagnamento psicologico durante il periodo dell'attesa, in fase di abbinamento e prima della partenza.
- Costi generali (personale, affitti, telefono, cancelleria, postali, ...)
- Assistenza post adozione per 3 anni, con incontri con le coppie adottive per l'inserimento del minore nel contesto familiare, sociale e scolastico.

COSTO ESTERO

In considerazione che i costi per i servizi resi all'estero variano a seconda delle normative e delle procedure vigenti nello specifico paese, le coppie che si rivolgono alla nostra Associazione, per intraprendere il percorso adottivo sostengono i seguenti costi:

Bulgaria: € 6.600,00 così suddiviso:

- 2.000,00 €, alla consegna dei documenti per l'invio all'estero
- 4.600,00 €, all'abbinamento del bambino e comunque prima della partenza

Costo post-adottivo: € 1.800,00 da versare con l'ultima rata

	Italia	Estero	Post Adott.	TOTALE	
1° versamento	2.000 €			**2.000 €**	Al conferimento dell'incarico
2° versamento	2.500 €	2.000 €		**4.500 €**	Alla consegna documenti per l'invio all'estero
3° versamento	1.500 €	4.600 €		**6.100 €**	All'abbinamento e prima della partenza
4° versamento	500 €		1.800 €	**2.300 €**	Prima dell'ultimo viaggio

Maggiorazioni (da versare con l'ultima rata)

- 2° Figlio 2.000,00 €
- 3° Figlio 1.000,00 €

India: € 11.500,00 così suddiviso:

- 4.500,00 €, alla consegna dei documenti per l'invio all'estero
- 4.200,00 €, all'accettazione dell'abbinamento
- 2.800,00 €, all'emissione del provvedimento di adozione

Costo post-adottivo: € 1.800,00 da versare con l'ultima rata

	Italia	Estero	Post Adott.	TOTALE	
1° versamento	2.000 €			**2.000 €**	Al conferimento dell'incarico
2° versamento	1.000 €	4.500 €		**5.500 €**	Alla consegna documenti per l'invio all'estero
3° versamento	2.000 €	4.200 €		**6.200 €**	All'accettazione dell'abbinamento
4° versamento	1.000 €	2.800 €		**3.800 €**	Al provvedimento di adozione
5° versamento	500 €		1.800 €	**2.300 €**	Prima della partenza

Maggiorazioni

1) In caso di richiesta, da parte del Tribunale Indiano, di ulteriori relazioni post adottive, oltre quelle stabilite dalla legge (6 relazioni), verrà applicato un costo aggiuntivo di 300,00 € a relazione.
2) Ogni figlio in più:

- 1.500,00 € Da versare con la 3' rata
- 1.200,00 € Da versare con la 4' rata

Ungheria: € 6.800,00 così suddiviso:

- 2.000,00 €, alla consegna dei documenti per l'invio all'estero
- 1.000,00 €, all'accettazione dell'abbinamento
- 3.800,00 €, prima della partenza

Costo Post-Adottivo: € 700,00 da versare con l'ultima rata

	Italia	Estero	Post Adott.	TOTALE	
1° versamento	2.000 €			**2.000 €**	Al conferimento dell'incarico
2° versamento	2.000 €	2.000 €		**4.000 €**	Alla consegna documenti per l'invio all'estero
3° versamento	1.500 €	1.000 €		**2.500 €**	All'accettazione dell'abbinamento
4° versamento	1.000 €	3.800 €	700 €	**5.500 €**	Prima della partenza

Maggiorazioni

- Ogni figlio in più: 1.000,00 € Da versare con l'ultima rata

Ghana: € 12.000,00 così suddiviso:

- 5.000,00 €, alla consegna dei documenti per l'invio all'estero
- 4.100,00 €, all'accettazione dell'abbinamento
- 2.700,00 €, alla fissazione dell'udienza di adozione
- 200,00 €, prima della partenza

Costo Post-Adottivo: € 2.800,00 da versare con l'ultima rata

	Italia	Estero	Post Adott.	TOTALE	
1° versamento	2.000 €			**2.000 €**	Al conferimento dell'incarico
2° versamento	2.000 €	5.000 €		**7.000 €**	Alla consegna documenti per l'invio all'estero
3° versamento	1.000 €	4.100 €		**5.100 €**	All'accettazione dell'abbinamento
4° versamento	1.000 €	2.700 €		**3.700 €**	Alla fissazione dell'udienza di adozione
5° versamento	500 €	200 €	2.800 €	**3.500 €**	Prima della partenza

Maggiorazioni

- Ogni figlio in più: 2.000,00 € Da versare con la 3' rata

Cambogia: In aggiornamento
Colombia: In aggiornamento
Haiti: In aggiornamento
Kazakistan: In aggiornamento
Moldavia: In aggiornamento
Ucraina: In aggiornamento

Servizi resi dall'Ente all'estero:

Per i servizi garantiti dall'Ente all'estero, si fa riferimento ai contratti dei singoli Paesi.

Allegato 7 - Il sostegno fiscale ed economico

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.
Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.
Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità[1] attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.
Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.
Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.
La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.
Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

[1] Nel precedente Allegato 6 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.
[2] Verificare scadenze ed aggiornamenti su: www.commissioneadozioni.it

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.
Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti[2], il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.
L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore (ETS)

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS), nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito[3]:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".
Le ricevute o attestazioni emesse da ETS sono esenti da "bollo di quietanza".

[3] Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it

Allegato 8 - Formazione obbligatoria post-mandato

(Rif.to: Linee guida CAI approvate con delibera n. 91/2023/SG del 19/12/2023)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. (___) il _____

e

La sottoscritta _____

Nato a _____ Prov. (___) il _____

Residenti a _____ Prov. (___)

Via / Piazza _____ n. _____

Tel. _____ E-mail _____

nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla CAI (Linee guida 2023), ai fini della partecipazione agli incontri di formazione obbligatoria, si impegnano a versare la somma di € 1.000,00 (mille/00) in unica soluzione, all'inizio del percorso formativo, con bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Associazione "Lo Scoiattolo Ente del Terzo Settore" presso la Banca Unicredit, Agenzia di Terni, IBAN: **IT 10 H 02008 14411 000101740172**

L'Ente, al termine del percorso formativo, previa verifica delle presenze, rilascerà specifica certificazione attestante il completamento dell'iter, utile per la richiesta di rimborso da presentare alla CAI nei modi e nei termini previsti dal Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 5 settembre 2025.

Data _____

Firma _____

Firma _____